

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA SUPERVISIONE DI UN PORTALE
WEB PER LA GESTIONE IN MODALITÀ BACK OFFICE DEL SERVIZIO DI
SCELTA/REVOCA.**

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in Via G.B. Grassi n. 74, Milano, codice fiscale e partita IVA 09319690963, (di seguito denominata anche ASST FBF Sacco) rappresentata dal Direttore Generale, dott. Alessandro Visconti, ivi elettivamente domiciliato per la carica,

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda, con sede legale in Località Montecroce, Desenzano del Garda (BS), codice fiscale e partita IVA 03775660982 (di seguito denominata anche solo ASST del Garda), legalmente rappresentata, dal Direttore Socio Sanitario dott.ssa Roberta Brenna e dal Responsabile UOC Affari Generali e Legali dott.ssa Grazia Boffelli, a ciò delegati rispettivamente con delibera D.G. n. 41 del 07/10/2021 e delibera D.G. n. 66 del 14/10/2021, ivi elettivamente domiciliate per la carica,

PREMESSO CHE

- in presenza dell'emergenza sanitaria Covid-19 e dei provvedimenti emanati da Governo e Regione Lombardia, è evidenza condivisa che la prevenzione e salvaguardia della salute pubblica sia una priorità non derogabile da perseguire attraverso l'adozione di misure volte a contenere la diffusione del contagio evitando assembramenti e accesso alle strutture sanitarie non indispensabili;
- alla luce del costante processo di digitalizzazione e informatizzazione della Pubblica Amministrazione pensato per rendere i processi più efficienti e vicini alle necessità

dell'utenza consentendo l'erogazione dei servizi in remoto con modalità telematiche utilizzabili direttamente da un qualsiasi device connesso in rete;

- la Regione Lombardia da anni stimola l'utenza ad orientarsi verso l'utilizzo di modalità online con la creazione e messa a disposizione di applicazioni mirate, tra le quali il portale del fascicolo sanitario elettronico FSE;

- l'operatività del portale FSE, relativamente alle prestazioni del servizio Scelta e Revoca, evidenzia dei limiti operativi che non consentono, al momento, di poter gestire tutte le tipologie di pratiche previste dal servizio;

- l'ASST FBF Sacco dispone di un software prototipale che, realizzato in *house*, consente ai cittadini di poter istruire una serie di pratiche del servizio Scelta/Revoca *on line*, modalità che riduce progressivamente gli accessi fisici presso gli sportelli aziendali;

- il suddetto software corrisponde alle esigenze dell'ASST del Garda, che ha espresso l'interesse e l'esigenza di avvalersi dello stesso;

- l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune;

- l'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

- la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i., all'art. 1, commi 2 e 3, prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del SSR, per regolare i rapporti reciproci con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

L'ASST FBF Sacco mette a disposizione dell'ASST del Garda il software per la raccolta on line delle pratiche di Scelta/Revoca e contestuale gestione delle stesse in backoffice dal personale del servizio. Il Portale di raccolta delle pratiche dovrà consentire all'utenza un accesso sicuro per trasmettere la documentazione necessaria alla gestione delle diverse istanze senza la necessità di recarsi presso gli uffici riducendo, in siffatta maniera, i rischi di affollamento ed ottimizzando i processi di lavorazione delle pratiche. In particolare, il portale web consente di istruire, attualmente, le tipologie di pratiche meglio specificate di seguito:

- scelta, revoca o modifica del medico di medicina generale o del Pediatra di Famiglia;
- scelta in deroga del medico di medicina generale;
- richiesta sostituzione tessera sanitaria/carta dei servizi (compresi i minori a carico);
- variazione/aggiornamento dati anagrafici;
- rinnovo dell'iscrizione al servizio sanitario regionale;
- richiesta rilascio e rinnovo esenzioni per reddito, patologia ed invalidità.

Art. 3 - Obblighi dell'ASST del Garda

L'ASST del Garda si impegna a:

- a) mettere a disposizione dell'UOC Sistema Informativo Ospedaliero ed Organizzazione (SIOO) dell'ASST FBF Sacco, nel proprio data center ubicato presso AWS Italia - Lombardia, tutta l'infrastruttura software/hardware necessaria (server, storage, database, componenti applicativi, mail server, connettività internet, gateway SMS, eventuali licenze d'uso sia server sia client, sistemi di sicurezza, sistemi di backup, ecc.);



b) fornire le strutture hardware e software necessarie all'installazione del gestionale secondo le indicazioni di ASST FBF Sacco e a non trasferirlo ad altri soggetti senza previa obbligatoria autorizzazione dell'ASST FBF Sacco;

c) mettere a disposizione degli specialisti dell'UOC SIOO dell'ASST FBF Sacco un accesso VPN al fine di garantire la raggiungibilità ai sistemi sia per le attività di installazione, sia per le successive attività di manutenzione/aggiornamento.

Art. 4 - Obblighi dell'ASST FBF Sacco

L'ASST FBF Sacco si impegna a:

a) mettere a disposizione il sistema sviluppato in house dall'UOC SIOO che, caratterizzato da una componente pubblica e da una componente dedicata al personale di backoffice, integra alcune funzioni al momento non presenti a bordo del Fascicolo Sanitario Elettronico offerto da Regione Lombardia;

b) garantire la fornitura, l'installazione e la configurazione del sistema, nonché la successiva attività di manutenzione correttiva ed evolutiva dello stesso, in collaborazione con il personale tecnico dei sistemi informativi dell'ASST del Garda;

c) offrire supporto tecnico e formativo agli operatori di Scelta/Revoca dell'ASST del Garda, soprattutto nella fase di attivazione dei nuovi servizi svolgendo il servizio in modalità videocall.

Art. 5 - Corrispettivi

Per quanto riguarda gli oneri economici connessi con l'attuazione della presente convenzione, si intende che ASST del Garda erogherà nei confronti dell'ASST FBF Sacco il contributo forfettario annuo di € 13.000,00=, IVA 22% inclusa (pari ad € 10.655,74 IVA 22% esclusa), ed in proporzione per le frazioni di anno, che verrà liquidato in unica soluzione entro 60 giorni dalla emissione di fattura da parte dell'ASST FBF Sacco.

Art. 6 - Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione sino al 31 dicembre 2024, con possibilità di eventuale rinnovo alla scadenza su richiesta scritta da trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza stessa. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST FBF Sacco potrà non garantire la proroga o il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di 30 giorni.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione o all'integrazione della stessa con nuove prestazioni, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 7 - Obbligo di riservatezza e di protezione dei dati personali

Le parti danno atto che i dipendenti dell'ASST FBF Sacco che eseguiranno le prestazioni di cui alla presente convenzione sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sui dati e documenti dei quali possa venire a conoscenza, in possesso o detenzione, e ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679). Ai sensi della predetta normativa, l'ASST del Garda, in qualità di titolare del trattamento dati, ne assume la relativa responsabilità, anche per il personale dallo stesso comunque autorizzato al trattamento dati. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali. Le parti, altresì, si impegnano a sottoscrivere - separatamente - apposito atto di designazione quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 8 - Clausola risolutiva espressa

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di essere a conoscenza, essendone state adeguatamente informate, e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 (reperibili sui rispettivi siti web - sezione Amministrazione Trasparente); qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.

Art. 9 - Registrazione

La presente convenzione:

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con onere a carico della parte richiedente;
- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico dell'ASST del Garda.

Art. 10 - Disposizioni finali

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate mezzo PEC agli indirizzi istituzionali delle Parti. Per quanto non contemplato nel presente atto convenzionale si farà riferimento alla vigente normativa.

Art. 11 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione, le parti si impegnano a cercare la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria eleggendo, al tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Milano.



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco

Per il Direttore Generale

Il Responsabile UOS Libera Professione, Marketing e Convenzioni
(giusta delega conferita con deliberazione n. 683 del 18 giugno 2020)

dott.ssa Concetta Oliviero

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda

Per delega del Direttore Generale

Il Direttore Socio Sanitario

dott.ssa Roberta Brenna

Il Responsabile UOC Affari Generali e Legali

dott.ssa Grazia Boffelli

07